



# ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Dott.ssa Elisa Palermo

# ● PROGRAMMA:

- 1.1 Il Diritto Pubblico
- 1.2 Cosa sono le «fonti» del diritto
- 1.3 Quali soggetti concorrono a produrre diritto
- 1.4 La Costituzione come fonte sulle fonti
- 1.5 Unità, coerenza e completezza dell'ordinamento
- 1.6 I criteri per ordinare le fonti del diritto
- 1.7 L'interpretazione del diritto
- 1.8 L'Unione Europea e le fonti comunitarie derivate
- 2.1 Le origini accentrate dello Stato italiano
- 2.2 L'ordinamento regionale prima della riforma del 2001
- 2.3 L'ordinamento regionale dopo la riforma del 2001
- 2.4 L'ordinamento degli enti locali



Per scaricare il materiale andare su  
google e digitare come sotto. Una  
volta entrati nel sito selezionare  
slide

Economiaediritto jimdo



# LA COSTITUZIONE

# COS A E' UNA COSTITUZIONE

.....(CENNI)

# IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

## 1787: Costituzione degli Stati Uniti d'America

«Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di realizzare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, garantire la tranquillità interna, provvedere per la difesa comune, promuovere il benessere generale ed assicurare le benedizioni della libertà a noi stessi ed alla nostra posterità, ordiniamo e stabiliamo questa Costituzione per gli Stati Uniti d'America»

# IL MOVIMENTO COSTITUZIONALISTA

## 1791: Costituzione francese

«L'Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui principi che essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l'eguaglianza dei diritti.

- Non vi è più né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzione di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine di cavalierato, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano prove di nobiltà, o che presupponevano distinzioni di nascita, né alcuna altra superiorità se non quella dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

*segue...*

- Non vi è più né venalità, né ereditarietà di alcun ufficio pubblico.
- Non vi è più, per alcuna parte della Nazione, né per alcun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i francesi.
- Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professioni, arti e mestieri.
- La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro impegno che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione»



# DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

«Il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno **forma** a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determinano l'**identità** dell'ordinamento giuridico stesso» (forma di stato, diritti e doveri dei consociati, forma di governo, fonti del diritto)

# CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **SCRITTE** – Le norme delle Costituzione sono formalizzate in un documento scritto, che dà maggiore certezza e solennità
- **CONSUETUDINARIE** – Assenza di forma scritta. Le norme costituzionali sono principalmente prodotte da consuetudini formatesi nel tempo. Esempio classico è quello della Gran Bretagna

# CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **RIGIDE** – Il testo costituzionale richiede un procedimento aggravato di revisione per essere modificato (ad esempio: maggioranze qualificate; referendum; lunghi tempi procedurali; reiterazione della deliberazione; coinvolgimento delle entità territoriali substatali). Speciale garanzia dei diritti delle minoranze politiche ovvero delle componenti territoriali. **La Costituzione italiana è rigida** perché prevede, all'art. 138, un procedimento aggravato di revisione.
- **FLESSIBILI** – Non è previsto un procedimento aggravato di revisione. Le disposizioni costituzionali possono essere modificate o soppresse con legge ordinaria. ( esempio: [lo Statuto Albertino](#))

# CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **BREVI** – Diffuse nel XIX secolo. Contengono principalmente le norme sull'organizzazione dello Stato e si limitano ad indicare i più significativi diritti dei cittadini (ad esempio lo Statuto Albertino con solo 84 articoli).
- **LUNGHE**- Non pongono l'accento solo sul sistema dei poteri pubblici, ma disciplinano a fondo i rapporti fra individuo e autorità (diritti civili, politici, sociali), nonché i principi fondanti delle relazioni tra privati, un tempo relegati nei codici. **La Costituzione italiana appartiene a questa categoria.**

# CARATTERI DELLA COSTITUZIONE

- **OTTRIATE** – Il termine viene dal francese *Octroyées* (concesse). Diffuse nella prima metà del secolo XIX. Provenienti da una concessione unilaterale (*octroi*) del Re, in quanto sovrano (esempi: la [Costituzione francese del 1814](#), lo [Statuto Albertino del 1848](#)).
- **PATTIZIE** – Accordo tra Re ed Assemblea rappresentativa del popolo. Coesistenza e compromesso tra principio monarchico e principio democratico (esempio: le [Costituzioni francesi del 1791](#) e del [1830](#)).
- **APPROVATE CON PROCEDIMENTO POPOLARE** – Definitiva affermazione del principio della sovranità popolare su quello monarchico. Di solito, elezione di una Assemblea costituente che redige ed approva il testo della Costituzione. Frequente il ricorso a referendum popolare sul testo appena approvato dall'Assemblea. In Italia c'è stato un referendum preventivo (monarchia – repubblica) che ha vincolato in partenza le scelte dell'Assemblea costituente sulla forma di Stato.

A decorative graphic consisting of a thin blue arc at the top left and a thick blue wedge shape on the right side, both pointing towards the center of the page.

# **I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA**

I principi fondamentali, contenuti negli artt. 1-12 della Carta costituzionale, esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato democratico-pluralista disegnata dalla Costituzione. A tale fine, i più significativi sono i principi racchiusi negli artt. 1-5 e 10- 11 Cost. e cioè:

- il principio democratico (ar. 1);**
- il principio personalista (art.2);**
- il principio pluralista (art. 2);**
- il principio di eguaglianza (art.3);**
- il principio lavorista (artt. 1 e 4);**
- il principio autonomistico (art.5);**

Le disposizioni sui principi fondamentali, o almeno quelle degli artt.1-5, secondo un orientamento dottrinale maggioritario che trova conferma nella giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1146/1988, nonché, in via implicita, sent. n. 2/2004), **sono sottratte alla possibilità di revisione costituzionale prevista all'art. 138 Cost.** La loro modifica o soppressione, infatti, stravolgerebbe l'identità stessa della Costituzione, in quanto metterebbe in discussione la forma di Stato democratico -pluralista da essa prevista.



# PRINCIPIO DEMOCRATICO

**Art. 1 Cost. - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.**

**La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione.**

Secondo il principio democratico, il potere politico trae principalmente la propria legittimazione dal consenso del popolo, che è titolare della sovranità.

## **Democrazia diretta, democrazia rappresentativa.**

Nella **democrazia diretta**, il popolo esercita la sovranità partecipando direttamente alle decisioni politiche attraverso referendum, plebisciti o assemblee popolari.

Nei sistemi di **democrazia rappresentativa**, la sovranità popolare si traduce nel potere del popolo di scegliere i propri rappresentanti nei diversi organi eleggibili a suffragio universale, partecipando alla formazione della volontà politica anche attraverso gli altri strumenti previsti dalla Costituzione, come il diritto di associarsi in partiti politici.

**In Italia vige un sistema di democrazia rappresentativa:** il popolo esercita il potere sovrano, innanzitutto, con l'elezione del Parlamento nazionale. Peraltro, come è stato ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 106/2002), la sovranità popolare non si esaurisce nel Parlamento nazionale, ma si esprime anche nell'investitura degli organi rappresentativi delle autonomie territoriali (Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni).

Il carattere tendenzialmente rappresentativo del sistema italiano **non esclude, tuttavia, la presenza di alcuni istituti di democrazia diretta.** La Costituzione prevede infatti l'iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione e, soprattutto, il referendum.

## Democrazia liberale - tirannide della maggioranza.

La volontà del corpo elettorale e delle assemblee che lo rappresentano si forma in genere secondo il principio maggioritario. In caso di divergenza di opinioni, cioè, prevale la volontà della maggioranza.

Un potere della maggioranza senza limiti, però, potrebbe schiacciare i diritti delle minoranze e dei singoli (c.d. *tirannide della maggioranza*). Di qui la necessità di individuare contrappesi all'arbitrio della maggioranza attraverso organi e congegni di garanzia. Negli ordinamenti di *democrazia liberale*, come quello italiano, il principio maggioritario non ha una valenza assoluta, ma è adeguatamente controbilanciato da strumenti di garanzia delle minoranze e dei diritti dei singoli.

Tra gli strumenti previsti dalla Costituzione italiana volti a temperare il potere della maggioranza, si possono ricordare:

- il procedimento aggravato di revisione costituzionale;
- il sindacato di legittimità costituzionale sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge da parte della Corte costituzionale;
- il referendum con cui, a certe condizioni e seguendo determinate procedure, i cittadini possono deliberare sull'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge;
- un ordine giudiziario autonomo e indipendente dagli altri poteri;

## IL PRINCIPIO PERSONALISTA

**Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.**

**La persona nei sistemi totalitari - I regimi totalitari hanno mostrato il più profondo disprezzo per la libertà e per la dignità della persona. Nelle diverse concezioni totalitarie, la libertà dei singoli è sempre sacrificabile nell'interesse di entità superindividuali, che sono ritenute portatrici di valori ed interessi preminenti, come lo Stato, la nazione o la collettività.**

La persona nell'ispirazione democratico-liberale della Costituzione italiana - L' art. 2 della Costituzione segna una autentica e consapevole rivoluzione copernicana rispetto al modello totalitario: non la persona in funzione dello Stato (o della nazione, o della collettività), ma lo Stato in funzione della persona, di cui sono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili.

L'art. 2 Cost. attribuisce alla persona **un primato sostanziale rispetto allo Stato**. La garanzia dei diritti inviolabili non solo costituisce il limite invalicabile all'intervento dello Stato e dei pubblici poteri nella sfera dell'individuo, ma rappresenta anche la principale finalità della loro azione. Pertanto, i diritti della persona non sono tutelati solo nei confronti del potere pubblico, ma questo deve farsi carico della loro protezione anche contro le aggressioni provenienti da soggetti privati.

# IL PRINCIPIO PLURALISTA

## Le formazioni sociali nello Stato democratico-pluralista

L'art. 2 Cost. riconosce i diritti inviolabili non solo all'individuo considerato isolatamente, ma anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità".

La società pluralista non si compone solo di una sommatoria di individui isolati, ma si articola in una molteplicità di formazioni intermedie (così chiamate, perché si frappongono fra l'individuo e lo Stato) all'interno delle quali gli individui organizzano la propria vita. I gruppi intermedi sono considerati con favore in molteplici disposizioni particolari della Costituzione: artt. 8 e 20 (confessioni e associazioni religiose), 18 (associazioni in generale), 29 (famiglia), 39 (associazioni sindacali), 49 (partiti politici), 118 u.c. (valorizzazione dell'iniziativa delle associazioni private per lo svolgimento di attività e compiti di interesse generale).



## PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

**Art. 3 Cost., I comma - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.**

**L'eguaglianza davanti alla legge** - Nel suo modello semplificato, il principio generale di eguaglianza comporta l'obbligo per il legislatore di disporre con norme generali ed astratte.

La norma di legge deve essere astratta, cioè deve potersi applicare ad una molteplicità indefinita di fattispecie concrete e non deve riferirsi a soggetti predeterminati. Ne consegue il **divieto delle leggi personali**.

La norma di legge deve essere generale, cioè comprendere tutte le fattispecie che rientrano nella sua *ratio*. Ne consegue **l'illegittimità delle norme speciali o eccezionali**; di quelle norme, cioè, che derogano alle leggi generali con riferimento ad una sottoclasse di soggetti.



**Le specificazioni dei principio di eguaglianza** - Sono contenute nell'ultima parte dell'art. 3, 1 comma, dove è fatto divieto al legislatore di porre in essere "*distinzioni per motivi di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*". Storicamente costituiscono i principali motivi di discriminazione (disparità uomo-donna) o addirittura di persecuzione (per minoranze politiche, razziali, linguistiche, religiose) da parte dei potere politico. Il controllo di legittimità costituzionale di leggi che pongano in essere differenziazioni con riferimento a questi parametri deve essere particolarmente rigoroso. Secondo parte della dottrina, per tali leggi vi sarebbe una presunzione di illegittimità costituzionale.

**Eguaglianza davanti alla legge e sindacato di legittimità costituzionale: il sindacato di ragionevolezza** - Le norme di legge che contrastano con l'art. 3, I comma, Cost. sono dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Il principio di eguaglianza si traduce in un giudizio di ragionevolezza da parte della Corte Costituzionale. Tale giudizio sulla ragionevolezza delle leggi è particolarmente delicato, perché rischia spesso di sconfinare in apprezzamenti di natura discrezionale o politica.

**Art. 3 Cost, 2° comma - E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.**

**C.d. eguaglianza sostanziale e Stato sociale - Il comma 2° dell'art. 3 Cost. segna la differenza tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di diritto e quelle proprie dello Stato sociale.**

Nello Stato liberale, ogni soggetto è posto su un piano di formale parità nel godimento dei diritti civili. Ma all'interno della società esistono delle situazioni di disparità economica e sociale, tali da rappresentare un ostacolo alla realizzazione della piena eguaglianza tra cittadini e al pieno godimento delle libertà sancite dalla Costituzione. Il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia così di esaurirsi in un riconoscimento meramente formale. Nel moderno Stato sociale, i poteri pubblici intervengono nell'economia e nella società per assicurare realmente pari opportunità per ognuno.

**I diritti sociali** - Gli interventi pubblici sono volti a garantire i diritti sociali. Sono quei diritti, il cui riconoscimento è finalizzato a proteggere i soggetti socialmente più vulnerabili e ad elevarne le condizioni di vita. La Costituzione italiana, ispirata ai principi dello Stato sociale, sancisce alcuni importanti diritti sociali: **il diritto alla assistenza sanitaria, almeno per gli indigenti (art. 32); il diritto all'istruzione (art. 34); il diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali (art. 36); i diritti della donna lavoratrice e dei lavoro minorile (art. 37); l'assistenza e la previdenza sociale (art. 38).** Tra di essi è compreso anche il diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 Cost.

Queste disposizioni, considerate nel loro insieme, compongono **il sistema costituzionale dello Stato sociale.** Il principio-cardine di questo sistema è individuato dall'art. 3, II comma, Cost.

# PRINCIPIO LAVORISTA

**Art. 1 Cost., 1° comma - L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.**

**Art. 4 Cost. - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.**

**Art. 35 Cost. 1° comma - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.**

Il lavoro è considerato dalla Costituzione come fondamentale strumento di realizzazione della personalità umana. Il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. rappresenta il primo diritto sociale. Non costituisce, però, un diritto immediatamente azionabile ma, così come gran parte degli altri diritti sociali, è visto dalla Costituzione come un obiettivo da raggiungere attraverso l'intervento dello Stato nell'economia (politiche occupazionali).

**Art. 4 Cost., 2° comma** - Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

## IL PRINCIPIO AUTONOMISTICO

**Art. 5 Cost. - La Repubblica, una e indivisibile, promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze della autonomia e del decentramento.**

**Art. 114 Cost., 1° comma - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.**



**Definizione** - Il principio autonomistico comporta il riconoscimento e la garanzia delle Regioni e degli altri enti territoriali minori (Comuni, Città metropolitane, Province). I poteri di governo non spettano solo allo Stato centrale, ma sono ripartiti fra questo e gli altri enti territoriali.

**Autonomie territoriali e libertà** - La divisione del potere tra più livelli territoriali (c.d. divisione verticale) costituisce una garanzia delle libertà in maniera analoga alla divisione funzionale del potere centrale tra legislativo, esecutivo e giudiziario (c.d. divisione orizzontale).



**Autonomie territoriali e democrazia** - Gli enti territoriali, rappresentativi delle rispettive collettività, danno vita ad un modello di gestione della cosa pubblica più vicina e rispondente alle istanze dei cittadini rispetto al modello centralistico. Peraltro, come sancito dalla già citata Corte cost. n. 106/2002, essi costituiscono espressione dei principio di sovranità popolare e, in definitiva, del principio democratico.

**Il principio autonomistico alla luce della riforma del Titolo V** - Con l'ampliamento delle funzioni legislative delle Regioni e delle funzioni amministrative di queste e degli enti territoriali minori, avvenuto con la riforma del Titolo V del 2001, il principio autonomistico dell'art. 5 Cost. ha assunto un particolare rilievo. Il nuovo **art. 114, 1 comma Cost.**, che sintetizza il significato della riforma, fa comprendere che tra lo Stato e gli altri enti territoriali non vi è un rapporto di sovra-sottordinazione: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni costituiscono la Repubblica in un rapporto di pari dignità, pur nella differenziazione funzionale tra ciascuno di essi.

Il ruolo delle autonomie territoriali è inoltre valorizzato dal **nuovo art. 118, 1° comma**, che stabilisce che le funzioni amministrative devono essere distribuite fra lo Stato e gli altri enti territoriali nel rispetto del **principio di sussidiarietà** (c.d. sussidiarietà **verticale**). Ciò vale a dire che le funzioni stesse devono essere attribuite al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (nel nostro caso, i Comuni). Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o insufficiente per i compiti che deve svolgere, sarà possibile l'intervento del livello superiore (nel nostro caso, le Province e, seguendo lo stesso criterio, le Regioni e lo Stato).

**Pluralismo istituzionale e pluralismo sociale** - Con la riforma del Titolo V si è consolidato, ed ha trovato definitiva consacrazione, il principio del pluralismo istituzionale, caratterizzato dal decentramento politico e territoriale dei poteri di governo.

Ma nella Costituzione italiana il pluralismo istituzionale non esaurisce il pluralismo sociale. Infatti, sulla base dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce il ruolo fondamentale delle **formazioni sociali**, e sulla base dell'art. 118, u.c., Cost., così come modificato dalla riforma costituzionale dei 2001, attività e servizi di interesse generale possono essere svolti non solo dai poteri pubblici, ma anche, e prima di tutto, da **soggetti privati, singoli e associati, e da altri enti che costituiscono espressione della società civile** e non sono riconducibili al sistema degli enti pubblici territoriali e al circuito della rappresentanza politica.

La Corte costituzionale, in alcune recenti pronunce, ha riconosciuto l'autonomia e la funzione di questi soggetti, come nel caso delle c.d. fondazioni bancarie (sentt. n.300 e 301 del 2003) e delle Camere di commercio (sent. n. 477 del 2000).

L'art. 118 u.c. struttura il rapporto tra soggetti pubblici e soggetti privati sulla base del principio di sussidiarietà, che in questa particolare accezione prende il nome di **sussidiarietà orizzontale**, distinguendosi dalla **sussidiarietà c.d. verticale**, che invece attiene al riparto dei compiti tra enti pubblici territoriali.

Il principio della sussidiarietà orizzontale indica un criterio di preferenza per l'iniziativa dei privati rispetto all'azione dei pubblici poteri nell'esercizio di attività di interesse generale (ad es. sanità, assistenza sociale, previdenza). Il potere pubblico può intervenire soltanto laddove l'iniziativa privata si dimostri carente, insufficiente o inadeguata.

# Articolo 35 Cost. – Diritto al lavoro

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

# Articolo 36 Cost. – La retribuzione

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

# Articolo 37 Cost. – Donne e Minori

- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.  
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.  
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità della retribuzione.



# Articolo 38 Cost. – Inabilità Malattia

- Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



# Articolo 39 Cost. – Le OO.SS.

- L'organizzazione sindacale è libera.  
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.  
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.  
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

# LA TUTELA DELLA MATERNITA'

- La maternità è tutelata nel nostro sistema in ossequio anche all'art. 37 Costituzionale, visto sopra.
- Ogni Contrattazione Collettiva di settore può meglio specificare eventuali situazioni lavorative, come quelle dei mestieri più pericolosi o faticosi, ma ci sono una serie di indicazioni universalmente applicabili alle lavoratrici dipendenti.

# L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Storicamente la lavoratrice gode del diritto di assentarsi dal lavoro:

- due mesi prima della data presunta del parto
- o, a scelta, 1 mese prima a condizione che questo non comporti rischi per il nascituro o per la madre.

# La novità 2020

Con la circolare Inps numero 148 del 12 dicembre 2019, che fa riferimento a quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, viene prevista la possibilità per le donne in gravidanza di **lavorare fino al giorno del parto** e usufruire del congedo di maternità obbligatorio di cinque mesi tutto nel periodo successivo. Viene così a cadere la regola dell'**astensione obbligatoria** dal lavoro fino a 30 giorni prima del parto.

# LE CONDIZIONI

- La condizione è che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
- Le certificazioni conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto e saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa e per i successivi cinque mesi.

# L'astensione anticipata

L'astensione obbligatoria dal lavoro è obbligatoriamente anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, per le lavoratrici occupate in lavori che, in rapporto all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli.

Ad esempio:

- lavori pesanti: trasporto e sollevamento pesi;

SEGUE.....

# L'astensione anticipata

- lavori di assistenza ed insegnamento in centri per handicappati;
- -lavori a contatto con bambini di assistenza, insegnamento e ausiliari negli asili nido e scuole materne;
- -insegnamento di educazione fisica;
- -attività del personale medico e paramedico a contatto diretto con i malati in ASL, ospedali, case di cura private, servizi socio sanitari per anziani.

E' inoltre fatto divieto di adibire al lavoro le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in attività che implicano l'esposizione ad agenti chimici o biologici ed a condizioni di lavoro insalubri.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, fin dall'inizio della gestazione, l'astensione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, in caso di gravi complicanze della gestazione.



# CONGEDI PARENTALI

Le modalità e i tempi di fruizione dei congedi parentali sono stati recentemente modificati da due decreti legislativi (il n. 80 e il n. 81 del 2015), entrambi emanati per dare attuazione al c.d. Jobs Act.

A seguito delle novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs Act, la legge ora prevede che i genitori lavoratori, nei **primi 12 anni di vita del figlio** (8 anni, nella disciplina pre-riforma), possono astenersi dall'attività lavorativa per un totale di **10 mesi**, frazionati o continuativi; i mesi sono 11, se il padre si astiene almeno per 3 mesi.

Ciascun genitore può usufruire del congedo parentale per un massimo di **6 mesi**, elevabili a 7, per il padre lavoratore che esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a **3 mesi**.

# CONGEDI PARENTALI

Nel caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale sussiste per ciascun bambino.

Il diritto all'astensione facoltativa è riconosciuto anche ai **genitori adottivi e affidatari**, che possono usufruire dei congedi parentali **entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia** (art. 36 del d.lgs. 151/2001, così come modificato dal d.lgs. 80/2015).

Le lavoratrici autonome hanno invece diritto di fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino.

# Il frazionamento dell'astensione

I periodi di astensione facoltativa non possono essere frazionati in distinti periodi di cinque giorni ciascuno (dal lunedì al venerdì) intervallati solo dal sabato e dalla domenica (se giorni non lavorativi). Perché si possa parlare di frazionamento dei periodi, è necessario che ciascun periodo di astensione dal lavoro sia seguito da almeno un giorno di servizio. (Verbale ARAN 26.11.1997).

# PERMESSI ALLATTAMENTO

Durante il primo anno di vita del bambino le lavoratrici madri o, in alternativa il padre, hanno diritto a due periodi di riposo retribuiti di un'ora ciascuno nell'arco della giornata, anche cumulabili fra loro.

I periodi di riposo spettano al padre nel caso che i figli gli siano stati affidati e nel caso che la madre non abbia diritto all'astensione facoltativa in quanto lavoratrice domestica e a domicilio.

Spettano sempre al padre nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente, cioè sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.

# PERMESSI ALLATTAMENTO

E' escluso il diritto ai riposi da parte del padre nel caso che la madre non sia lavoratrice dipendente (casalinga). Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a sei ore.

Nelle giornate in questione sono vietate prestazioni straordinarie.

I permessi in questione spettano anche ai genitori adottivi o affidatari, sempre fino ad un anno di età del bambino.

In caso di parti plurimi i permessi sono raddoppiati e possono essere divisi tra i due genitori. Tali permessi possono essere fruiti dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.

# La retribuzione nell'astensione

Nei periodi di astensione obbligatoria compete il 100% della retribuzione per i dipendenti dei comparti pubblici e l'80% per quelli privati.

Nei periodi di astensione facoltativa i primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, interamente coperti da contribuzione figurativa.

I restanti cinque mesi sono retribuiti al 30%, interamente coperti da contribuzione figurativa.